



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 40 del 3 novembre 2015

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TABULATO DEI CALCIATORI DA ALLEGARE ALLE DISTINTE DEI TESSERATI, PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA

Si ricorda a tutte le Società affiliate che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell'inizio della gara, il Dirigente accompagnatore **deve** presentare all'arbitro **le tessere dei calciatori** o **l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.**, unitamente ai documenti d'identificazione e ad un elenco (cd. "distinta di gara"), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati *"i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato"*.

In considerazione del fatto che, da una verifica effettuata, è stato riscontrato che numerose Società non adempiono alle prescrizioni innanzi riportate, limitandosi a presentare una "distinta di gara" priva dei dati richiesti e senza allegare la documentazione necessaria, **si comunica che è stato richiesto all'Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri**, prima dell'inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario.

Per quanto sopra, **si dispone che tutte le Società**, che non lo avessero ancora fatto, **debbano richiedere all'Ufficio Tesseramento** o, in alternativa, **provvedano a stampare dalla propria area riservata "web" il tabulato dei propri calciatori tesserati.**

* * * * *

RISULTATI E PROVVEDIMENTI ERRONEAMENTE NON RIPORTATI SUL C.U. N. 36 DEL 22 OTTOBRE 2015

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

Gare del 14/10/2015

4	POLISPORTIVA VOLTURNO	FORZA E CORAGGIO BN	3 - 1
24	VIRTUS FIPE S. CIPRIANO	AUDAX SALERNO	1 - 6
28	GREGORIANA	CONTURSI TERME 1929	3 - 1
29	PRO COLLIANO	ROFRANO	1 - 1
30	SANTA MARIA 2012	CICERALE TERRA DEI CECI	6 - 0
31	ANTESSANO CALCIO	NUOVA S. VITO SAPRI	5 - 1
32	CERTOSA DI PADULA	FI.PE.	5 - 0

GIUSTIZIA SPORTIVA **GIUDICE SPORTIVO**

GARE DI COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/10/2015

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO ALL'8/11/2015

ESPOSITO GERARDO (CASORIA CALCIO 1979)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ATTANASIO ROBERTO (CASORIA CALCIO 1979)

DE VITA ANTONIO (UNITED PORTICI)

ORIENTE SALVATORE (UNITED PORTICI)

BOCCIA CIRO (UNITED PORTICI)

GODINO ALESSANDRO (UNITED PORTICI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

DE SIMONE FEDERICO (UNITED PORTICI)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

AMOROSO STEFANO (CASORIA CALCIO 1979)

FRANCO GIUSEPPE (CASORIA CALCIO 1979)

MARSICANO CIRO (CASORIA CALCIO 1979)

CELENTANO ALESSANDRO (UNITED PORTICI)

AURICCHIO CIRO (CASORIA CALCIO 1979)

MANFREGOLA ANTONIO (CASORIA CALCIO 1979)

SIMONETTI CIRO (CASORIA CALCIO 1979)

GARGIULO MARIO (UNITED PORTICI)

GARE DI COPPA CAMPANIA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 18/10/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 18/ 5/2016

VOLPE VINCENZO (RUTINO SPORT)

Colpiva l'arbitro alle spalle con un pugno alla schiena, facendolo cadere a terra, provocandogli bruciore alle mani; alla notifica del provvedimento, si toglieva la maglietta e la lanciava all'indirizzo del d.d.g., rivolgendogli ingiurie e minacce, tentando, inoltre, di aggredirlo, non riuscendovi perchè trattenuto da alcuni calciatori della squadra avversaria.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

AMABILE ANTONIO (RUTINO SPORT)

A fine gara ingiuriava e minacciava l'arbitro.

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MACOVEI LAURENTIU (ATLETIK)

PAPPALARDO LUIGI (ATLETIK)

AMABILE ANTONIO (RUTINO SPORT)

FALCIONE DIEGO (RUTINO SPORT)

VOLPE VINCENZO (RUTINO SPORT)

MANGONE UBALDO (ATLETIK)

PEZZONI GUIDO (ATLETIK)

CRISCUOLO CRISTIAN (RUTINO SPORT)

NIGRO MARCO (RUTINO SPORT)

* * * * *

DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 2 NOVEMBRE 2015

Presenti: dott. Serafino Mirone, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti.

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

05. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FOOTBALL CLUB SANT'AGNELLO – GARA CITTÀ DI NOCERA 1910 / FOOTBALL CLUB SANT'AGNELLO DEL 14.10.2015 – COPPA ITALIA DILETTANTI

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; preso atto delle controdeduzioni della società Città di Nocera 1910, trasmesse, a mezzo fax, sia a questa Corte Sportiva, sia alla società controparte, nei termini prescritti dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 276/A; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice Sportivo di prima istanza, la società Città di Nocera 1910 ha chiesto la vittoria per 3-0 nella gara indicata in epigrafe, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore della società Football Club Sant'Agnello, sig. Vitale Francesco, utilizzato nella gara in epigrafe, in quanto lo stesso, alla data della gara (14.10.2015), risultava squalificato per una giornata (per sanzione inflitta con riferimento a gara di Coppa Italia disputata nella precedente stagione 2014/2015 con la società Sorrento contro la Pol. Sarnese il 28.4.2014), non ancora scontata. Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 38, del 29.10.2015, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva, alla società Football Club Sant'Agnello, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'esclusione dalla Coppa Italia Dilettanti per la stagione 2015/2016 e l'ammenda di euro 100,00. Tale decisione è stata, in questa sede, impugnata tempestivamente dalla società Football Club Sant'Agnello, con appello spedito anche alla controparte, tramite PEC, di cui la reclamante allega documentazione probante. L'appello va respinto. La Corte rileva, preliminarmente, che nel reclamo non vengono addotti motivi di merito, ma soltanto obiezioni di ordine formale. In particolare, la reclamante eccepisce che il reclamo di primo grado sarebbe stato inoltrato fuori termine e, precisamente, oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara, in violazione di quanto, in tali termini, prevede il citato Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 276/A del 25.05.2015. Il motivo è infondato. Risulta, dagli atti in possesso di questa Corte, infatti, che il reclamo proposto al Giudice di prima istanza, dalla società Città di Nocera 1910, sia pervenuto al C.R. Campania, a mezzo fax, alle ore 11,30 del 15.10.2015 (come si evince dal protocollo informatico del C.R. Campania), quindi prima che scadesse il termine prescritto delle ore 12.00. Per completezza, va detto che lo stesso era munito anche della prova dell'invio, con lo stesso mezzo, alla società Football Club Sant'Agnello. Su questo punto, comunque, non vengono formulati motivi, né viene eccepito alcunché dall'odierna ricorrente. Quest'ultima, altresì, denuncia che il Giudice Sportivo Territoriale abbia adottato la decisione impugnata, dopo che, in precedenza, aveva omologato il risultato della gara. In sostanza, la società Football Club Sant'Agnello sembra lamentare che il Primo Giudice avrebbe adottato la decisione impugnata dopo che il suo potere decisionale si era ormai definitivamente dispiegato e consumato, per effetto della omologazione del risultato, pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale del C.R. Campania. Rispetto a tale rilievo, anch'esso da giudicare infondato, la Corte deve precisare che la decisione, in materia di posizione irregolare di calciatori, ha natura peculiarmente diversa, rispetto alla delibazione sull'omologazione della gara, dalla quale essa è, pertanto, assolutamente distinta. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare l'appello proposto dalla società Football Club Sant'Agnello; dispone addebitarsi la relativa tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.

* * * * *

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 3 novembre 2015.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario
Paolo De Fiore**